SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 801)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CERVONE, SCHIANO, INNOCENTI, MEZZAPESA, GRAZIOLI, FAEDO, TRIFOGLI, BORGHI e BOMPIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1977

Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, concernente l'inquadramento nelle carriere di concetto e proroga del termine per la presentazione delle domande di restituzione all'insegnamento

ONOREVOLI SENATORI. — La scuola primaria italiana, sin dai suoi albori, non ha mai avuto una efficiente organizzazione amministrativa. L'ufficio di direzione didattica si faceva carico di tutte le attività didattiche ed amministrative con discreti risultati, sino a quando ebbe a verificarsi un sia pur lento fenomeno di crescita degli oneri burocratici, ai quali il direttore didattico non poteva adempiere e per le crescenti necessità di carattere didattico e per i compiti amministrativi che esulavano completamente dalle sue funzioni e dalla sua preparazione.

Tale e non altro fu il motivo della creazione del « comandato » nelle pseudo segreterie delle direzioni didattiche, impersonato — sin dall'immediato dopoguerra — dal maestro di ruolo con una certa anzianità di servizio, il quale veniva assunto, con nomina annuale, su segnalazione e parere del direttore didattico, tanto che esso veniva comunemente chiamato « il segretario del direttore », appunto perchè, senza alcuna tutela nè veste giuridica, passava a prestare servizio presso gli uffici di direzione, con il solo vantaggio dell'esonero dall'insegnamento ma con il gravame di sempre più onerosi impegni di natura burocratica e amministrativa.

Sin da allora, pur privo di attribuzioni e competenze specifiche, il maestro segretario era però di fatto responsabile del proprio lavoro, espletato senza limiti e con spirito di abnegazione, forgiando tuttavia e gradualmente la sua preparazione professionale che

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

lo rendeva indispensabile, nella stragrande maggioranza dei casi, al buon andamento organizzativo del circolo didattico.

La legge 2 dicembre 1967, n. 1213, sembrò dare un giusto riconoscimento alla figura del maestro segretario, il quale assumeva una sia pur effimera personalità giuridica, entrando a far parte di una graduatoria provinciale, a norma dell'articolo 2, secondo comma, con un concorso interno per titoli, e conseguentemente si stabilivano: *a*) le modalità di un preciso obbligo di servizio; *b*) la durata della nomina per un quinquennio, rinnovabile a richiesta dell'interessato.

Pur se non del tutto soddisfacente, la legge fece ben sperare, ma delusero le norme applicative che tradirono le attese degli « insegnanti addetti ai compiti di segreteria », in quanto toglievano quelle responsabilità e corresponsabilità (e quindi ogni veste giuridica) che la legge sia pur timidamente dettava.

Il maestro segretario sempre più venne a trovarsi coinvolto nel vortice delle elefantiasi burocratiche, senza alcun presupposto giuridico, senza un definitivo ruolo di appartenenza, essendo stato tra l'altro privato della sua sede di titolarità, del diritto ai trasferimenti ed alle vacanze estive ed infrasettimanali e con la sola conservazione del trattamento economico e giuridico della carriera di provenienza.

La legge n. 1213, in definitiva, fu giudicata per molti aspetti negativa ed in ogni caso carente e lesiva della personalità e della dignità del segretario.

Vari tentativi, fra i quali numerosi disegni di legge d'iniziativa parlamentare e di associazioni di categoria, per dare una definitiva personalità giuridica al segretario ed un efficiente ufficio di segreteria alle direzioni didattiche, cozzarono contro l'esigenza, per altro fondata, di dare un unico assetto economico e giuridico a tutto il personale non docente della scuola di ogni ordine e grado.

Sorsero i decreti delegati e con essi il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, che — pur nel lodevole intendimento di unificare i ruoli dei segretari — creò notevoli disagi nella categoria dei non docenti i quali vennero ingiustamente declassati rispetto alla categoria dei docenti.

Il docente diplomato godeva del parametro 307 terminale, quando il segretario aveva riconosciuto il parametro finale a 370; oggi il docente diplomato gode del 397, il segretario resta bloccato al 370. Inoltre, mentre è previsto il diploma di laurea per tutto il personale docente, esso non viene richiesto al segretario le cui funzioni sono riconosciute dallo stesso decreto presidenziale n. 420 del 1974, all'articolo 5.

Ancora più grave la situazione del maestro segretario il quale — ove inquadrato nel ruolo della carriera dei segretari secondo la vigente stesura del decreto del Presidente della Repubblica n. 420 — viene retrocesso ad un parametro inferiore, con la perdita di tutti i diritti acquisiti nel ruolo di provenienza, intanto che i « colleghi » docenti sono in attesa di ulteriori vantaggi di carriera.

L'articolo 28 della predetta legge, inoltre, nella sua applicazione, ha dato luogo a interpretazioni diverse e contrastanti, in ogni caso lesive degli interessi dei maestri segretari, come si evince dalle varie ordinanze e disfunzioni ministeriali successive alla legge stessa.

Occorre che esattamente venga interpretato lo spirito della legge per quanto concerne la decorrenza dell'inquadramento che non può mai essere « retroattivo » ed anzi, dalla stesura originale del detto articolo, si deduce che l'inquadramento nei ruoli della carriera dei segretari deve essere definito subito dopo il decorso del triennio.

E, poichè i termini suddetti (che andranno a scadere con il 12 novembre 1977) non sono stati idonei a permettere una scelta opzionale obiettiva e serena, confortata da chiare e giuste norme, occorre una proroga di almeno un triennio, in attesa di una necessaria inderogabile modifica di tutto il decreto del Presidente della Repubblica numero 420.

La proposta trova il suo fondamento umano, sociale e giuridico.

L'articolo 28, non permettendo una scelta obiettivamente serena — ove non venisse

concessa una proroga —, costringerebbe ad un forzato ritorno all'insegnamento circa 4.800 segretari delle direzioni didattiche, lasciando nel caos altrettanti circoli didattici che dovrebbero essere coperti da personale incaricato, del tutto impreparato ad affrontare le gravi responsabilità incombenti negli uffici di segreteria, specialmente dopo l'entrata in vigore dell'autonomia amministrativa nelle scuole.

L'amministrazione scolastica perderebbe 4.800 segretari con il loro bagaglio di lunghi anni di esperienza nelle segreterie delle direzioni didattiche e con la loro preparazione specifica. D'altra parte la scuola elementare dovrebbe far posto a 4.800 « docenti » i quali rientrerebbero nei ranghi dopo lunghi anni di servizio « fuori ruolo », verificandosi pertanto una situazione obiettivamente assurda, e cioè 9.600 « disadattati », equamente ripartiti fra gli uffici di segreteria e le classi elementari.

Non sarebbe un buon servizio alla scuola e sarebbe il diniego di un giusto riconoscimento ad una categoria di personale che per tanti anni ha profuso intelligenza, energie e sacrifici nell'interesse della scuola, senza null'altro chiedere se non il riconoscimento dei più elementari diritti.

Un rientro forzato al ruolo di provenienza, infine, renderebbe pletorici 4.800 posti di insegnamento, contribuendo ad alimentare la enorme disoccupazione giovanile nell'ambito della scuola italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La decorrenza dell'inquadramento di cui al terzo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è quella del giorno successivo alla scadenza del termine fissato per la eventuale presentazione della domanda di restituzione all'insegnamento.

Detto termine è prorogato di tre anni.